

Carissim*,

vi informo che sabato 16 p.v. dalle ore 9.30 alle 13.00 presso il salone della CGIL di Arezzo in via Montecervino, 24 si terrà il primo incontro dedicato alla preparazione al concorso per D.S.G.A. di cui al D.M. 183/2018.

In allegato la locandina da affiggere agli albi sindacali.

Al via il IV ciclo del TFA sostegno

Pubblicato il decreto che regola il corso di specializzazione e i requisiti di accesso.

È stato pubblicato il [Decreto Ministeriale 92 dell'8 febbraio 2019](#) che regola il **IV ciclo del TFA sostegno**. Questo decreto modifica alcune parti del regolamento definito con il [Decreto ministeriale del 30 settembre 2011](#) che resta comunque ancora valido per le restanti parti.

Numero e distribuzione dei posti nei diversi atenei saranno resi noti con un successivo decreto.

I **requisiti di accesso per la scuola primaria e dell'infanzia** sono la laurea in Scienze della formazione primaria e il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 (compresa anche la sperimentazione ad indirizzo psicopedagogico e quella ad indirizzo linguistico).

Per la **scuola secondaria di primo e secondo grado** i requisiti sono l'abilitazione all'insegnamento, oppure la laurea prevista per l'accesso alla classe di concorso più i 24 CFU nelle discipline socio-psico-antropologiche e metodologie e tecnologie didattiche. In via transitoria, è consentita la partecipazione a chi possiede, oltre al titolo di accesso valido per la classe di concorso, tre anni di servizio nelle ultime otto annualità. Fino al 2024/2025 sarà possibile partecipare alle selezioni con il diploma che dà accesso al profilo di ITP.

La **prova di accesso** è predisposta da ciascuna università e si articola in:

- un test preliminare;
- una o più prove scritte ovvero pratiche;
- una prova orale.

Il **test preliminare** è costituito da 60 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, fra le quali il candidato ne deve individuare una soltanto. Almeno 20 dei predetti quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana.

Se i **posti messi a bando** presso un ateneo saranno **superiori rispetto ai candidati** collocati in posizione utile sarà possibile **integrare le graduatorie** con candidati che hanno partecipato alle prove presso altri atenei e non sono rientrati per carenza di posti. Chiaramente la misura riguarderà solo coloro che ne faranno richiesta.

Come FLC CGIL accogliamo con favore l'avvio del percorso di formazione per il sostegno, vista la forte carenza di docenti specializzati. Positivo anche il fatto che il Ministero dell'Istruzione abbia recepito le **osservazioni del CSPI** in merito ai requisiti di accesso, con particolare riferimento ai docenti non abilitati con tre anni di servizio. Nutriamo invece forti perplessità sui **costi del TFA**, che come nei precedenti cicli potrebbero raggiungere cifre molto esose e riteniamo che il contingente di posti di autorizzati dovrebbe andare ben oltre i 14.000 posti annunciati dal Ministro Bussetti.

Abbassiamo i costi del TFA di sostegno. La formazione è un diritto i cui oneri devono essere garantiti dallo Stato e non scaricati su precari e studenti

La petizione di FLC CGIL, Adi e Link.

FLC CGIL, Adi e Link lanciano **una [petizione](#)** rivolta al MIUR, alla CRUI, al mondo accademico, alla scuola, alle famiglie e alle associazioni dei genitori di studenti con disabilità affinché **si abbassino i costi del TFA** dando la possibilità di accesso alla specializzazione senza che questo divenga un modo per speculare sulla pelle di precari, studenti e alunni.

I **costi dei corsi** già nei precedenti cicli del TFA hanno toccato e superato la soglia dei **3.500 euro**: cifre troppo alte, che hanno spinto tanti studenti e precari a rinunciare alla formazione specialistica. Questa è una condizione inaccettabile, in quanto **l'offerta formativa degli atenei deve essere garantita dallo stato e dalla fiscalità generale**. Un Paese che non investe in formazione e scarica su studenti e precari l'intero costo dei percorsi formativi che vogliono frequentare è un Paese ingiusto, che opera una selezione sulla base delle condizioni economiche e ostacola la crescita culturale e le possibilità di lavoro delle nuove generazioni.

Il decreto ministeriale che regola il IV ciclo del TFA di sostegno è stato pubblicato l'8 febbraio ed è molta l'attesa per l'avvio dei nuovi corsi di specializzazione. Nella scuola vi è una forte domanda di docenti specializzati che resta per lo più inevasa, e tanti docenti e laureati sperano di poter acquisire il titolo anche per accedere al nuovo concorso.

I **requisiti di accesso** al nuovo ciclo del TFA di sostegno consentono l'iscrizione ai corsi ai laureati con 24 CFU, ai diplomati per i profili di ITP, e ai laureati con 3 anni di servizio.

I **numeri** annunciati dal MIUR parlano di 40.000 posti, che però saranno attivati in tre anni, con **una prima trincea di soli 14.000 posti**. E' "una goccia d'acqua nell'oceano del

preariato” che nel settore del sostegno tocca cifre da record, come la FLC ha denunciato in una [pubblicazione](#) di questo autunno. Solo quest’anno più di 50.000 posti sono rimasti scoperti e attribuiti a supplenza a docenti perlopiù privi del titolo.

Per queste ragioni chiediamo che il MIUR

- **incrementi il numero dei posti messi a concorso per l'anno accademico 2019/20**
- **abbassi in maniera decisa i costi dei corsi**

[Firma la petizione](#)

<https://www.change.org/p/ministero-dell-istruzione-dell-universit%C3%A0-e-della-ricerca-abbassiamo-i-costi-del-tfa-di-sostegno>

Esami di Stato: il MIUR comunica le date delle simulazioni delle prove scritte

Adempimenti burocratici versus percorsi formativi. Il MIUR brucia i tempi e corre diritto senza ascoltare nessuno. Per la FLC CGIL occorre rinviare e aprire un dibattito pubblico, serio e approfondito.

Il MIUR ha emesso la [nota 2472 dell'8 febbraio 2018](#) che aveva [preannunciato](#), con le indicazioni per la simulazione delle prove d’esame.

La nota si inserisce in quello che il ministero definisce il “processo di accompagnamento” all’introduzione delle innovazioni introdotte dal dlgs 62/2017, relative alle prove scritte dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

Le date nazionali dedicate alla prima e alla seconda prova sono quattro:

- **SIMULAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA: 19 FEBBRAIO E 26 MARZO;**
- **SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA: 28 FEBBRAIO E 2 APRILE.**

Le scuole, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, potranno scegliere se utilizzare i materiali delle simulazioni nello stesso giorno della pubblicazione ovvero in altri momenti. La precisazione, evidentemente, è il risultato di una presa d’atto del ministero circa le difficoltà che avrebbero comportato simulazioni nazionali, così tardivamente programmate, rispetto alla programmazione e all’organizzazione che le istituzioni scolastiche del II ciclo si sono già date da tempo.

Caratteristiche delle tracce

Le tracce rispetteranno le caratteristiche e la struttura definite dai quadri di riferimento per i diversi ordini di scuola.

La seconda prova per gli istituti professionali

Poiché per gli istituti professionali la traccia è in due parti, la simulazione riguarderà solo la parte di competenza del ministero e non la seconda parte, che è quella di competenza della singola Commissione d'esame.

Indirizzi con prove da svolgere in più giorni

Nel caso di prove per cui è previsto l'espletamento in più giorni (es. **licei artistici o musicali**), saranno le scuole a dover decidere se far svolgere la prova o parte di essa, in un'unica giornata.

Campionatura e monitoraggio

Il MIUR prevede di effettuare un'indagine su un campione significativo di scuole con lo scopo di raccogliere riscontri in merito alla coerenza tra le tracce proposte e i quadri di riferimento, le Indicazioni nazionali e le Linee guida. L'indagine avrebbe altresì l'obiettivo di verificare l'andamento delle simulazioni per meglio tarare le tracce di esame.

Commento

Dalla lettura della nota appare evidente che al Ministero c'è non poca confusione, non solo su come utilizzare i quadri di riferimento ai fini della redazione delle prove d'esame, ma anche sulle responsabilità stesse che fanno capo al ministro, che per legge, ricordiamolo, è direttamente responsabile della scelta delle prove d'esame (art. 17 comma 8 Dlgs 62/17).

Ma soprattutto c'è confusione nel cogliere la relazione che esiste tra un esame di Stato conclusivo di un ciclo scolastico e i percorsi formativi che la scuola ha progettato e realizzato per ciascuna studentessa e di ciascun studente e contrasta con un principio che è ben noto agli esperti di formazione: i processi formativi hanno bisogno dei tempi giusti affinché ogni studente possa imparare a lavorare su se stesso attraverso la relazione insegnamento/apprendimento.

L'esame di Stato a cui fa riferimento l'art. 33 comma 5 della Costituzione è quello che conclude con coerenza il percorso realizzato all'interno del sistema scolastico. Il fatto stesso che il MIUR si proponga, invece, di trarre dalle simulazioni, le indicazioni sulla struttura che dovrà dare alle prove d'esame, rende evidente che quello che si sta realizzando è una forzatura senza precedenti, perché inverte il naturale corso delle cose che dovrebbero andare dal percorso didattico all'esame e non il contrario. È chiaro a tutti che l'inversione prospettata dal ministro, dipenda unicamente dal fatto che non ci sono i tempi necessari per attuare reali misure di accompagnamento. Tutto ciò apre scenari di ampia discrezionalità che il ministero potrebbe esercitare durante gli esami di Stato. Tale discrezionalità se collegata alle recenti dichiarazioni del Ministro Bussetti sulle scuole e sui docenti del sud, rischia di aggravare le già manifeste inquietudini.

La FLC CGIL chiede che le modifiche che si vanno apportando alla struttura dell'esame vengano introdotte solo dopo che il MIUR avrà avviato un confronto pubblico con le professionalità della scuola, a partire dai docenti delle scuole secondarie di II grado.

Ricordiamo che [le OOSS confederali hanno unitariamente chiesto un incontro](#) al Capo dipartimento per discutere delle criticità che sta generando l'attuazione della riforma dell'esame di Stato al termine II grado ed è veramente grave che a tutt'oggi il MIUR continui a fare a meno di parlare con chi rappresenta la scuola.

Ecco le bozze segrete del regionalismo differenziato. Quale futuro per scuola e università?

Fa una certa impressione che cambiamenti di questa portata -si parla ormai di "Secessione dei ricchi"- vengano introdotti nella pressoché totale assenza di un dibattito pubblico.

Del regionalismo differenziato e dei notevoli cambiamenti che potrebbe introdurre nel mondo dell'istruzione avevamo già scritto ([La regionalizzazione: prove di smantellamento dell'istruzione pubblica](#), [La Bona Scòla della Lega](#)). Purtroppo, non era possibile entrare nel dettaglio, perché le bozze di intesa sono rimaste a lungo segrete. Oggi, mettiamo a disposizione i file delle bozze di intesa per Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. In particolare, riportiamo sul nostro blog le parti che riguardano la scuola, la ricerca e l'università. Per Lombardia e Veneto, i cambiamenti, soprattutto per la scuola, sono rilevanti sia per il futuro degli insegnanti, ma ancor più per il futuro del sistema scolastico nazionale, se ancora potrà dirsi tale. Pur potendo conservare ruoli statali (probabilmente meno soldi, per cui tanti cambieranno ruolo) gli insegnanti già assunti dovranno rispettare la disciplina regionale. I nuovi assunti avranno ruoli regionali, come pure i dirigenti scolastici e il personale ausiliario e amministrativo. Tutto sarà competenza regionale: finalità e programmazione dell'offerta formativa, anche in funzione del territorio, la valutazione (si parla di nuovi indicatori regionali), l'alternanza scuola-lavoro, i rapporti con le scuole paritarie. L'intesa con l'Emilia Romagna (che comunque contribuisce a legittimare le spinte centrifughe) interviene solo nell'istruzione tecnico professionale e non struttura rigidamente il sistema di assunzioni e ruoli, lasciando più vaga e aperta la formulazione (*"garantire una organizzazione della rete scolastica e dell'offerta formativa adeguate alle politiche educative e di welfare regionali attraverso la programmazione della dotazione degli organici e la sua attribuzione alle autonomie scolastiche"*). Fa una certa impressione che cambiamenti di questa portata -si parla ormai di ["Secessione dei ricchi"](#)- vengano introdotti nella pressoché totale assenza di un dibattito pubblico.

Le pre-intese tra Governo e le tre Regioni interessate erano state [firmate il 28 febbraio del 2018](#) dal Sottosegretario Bressa del PD, per il Governo Gentiloni.

- [Bozza Lombardia](#)
testo che recepisce osservazioni Ministeri (eccetto MEF) – Intesa sottoscritta tra il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia
- [Bozza di intesa – Veneto](#)
testo che recepisce osservazioni Ministeri (eccetto MEF) – Intesa sottoscritta tra il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e il Presidente della Regione Veneto Attilio Fontana
- [Bozza di intesa – Emilia Romagna](#)
Intesa sottoscritta tra il Ministro con delega agli Affari regionali e le Autonomie Erika Stefani e il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini (Proposta aggiornata al 20 dicembre 2018)

Di seguito riportiamo gli estratti relativi a Scuola, Ricerca e Università delle intese di Lombardia ed Emilia Romagna (quella del Veneto ricalca quella lombarda).

TITOLO II

Competenze attribuite alla regione Lombardia

(idem per il Veneto)

Art. 10 – Competenze in materia Istruzione.

1. E' attribuita alla Regione Lombardia, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire sul piano nazionale, la potestà legislativa in materia di norme generali sull'istruzione, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, con riferimento: a) alla disciplina dell'organizzazione del sistema educativo regionale di istruzione e formazione, anche specificandone le funzioni in relazione al contesto sociale ed economico della Regione, nel quadro del sistema educativo concordato a livello nazionale; b) alla disciplina delle modalità di valutazione del sistema educativo regionale di istruzione e formazione, anche mediante l'introduzione di ulteriori indicatori di valutazione legati al contesto territoriale, nel quadro dei principi e criteri generali stabiliti dallo Stato e ferma restando la competenza dell'Istituto Nazionale di Valutazione del Sistema educativo di Istruzione e di formazione (INVALSI) in tema di valutazione degli apprendimenti; c) alla disciplina della programmazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, alla formazione dei docenti e alla destinazione delle relative risorse, nel rispetto dei principi fondamentali delle leggi dello Stato e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche; d) disciplina della programmazione dei percorsi di apprendistato di primo livello per il diploma di istruzione secondaria superiore; e) alla disciplina, anche mediante contratti regionali integrativi, dell'organizzazione e del rapporto di lavoro del personale dirigente, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nel rispetto delle disposizioni statali in materia di ordinamento civile e dei contratti nazionali di lavoro del comparto scuola e della dirigenza scolastica; f) alla disciplina della programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale; g) alla disciplina della programmazione delle rete scolastica sul territorio regionale, inclusi gli aspetti relativi alla definizione del fabbisogno regionale di personale e alla distribuzione dello stesso tra le istituzioni scolastiche, nell'ambito delle risorse attribuite a livello

- nazionale e di quelle fornite dalla Regione ai sensi dell'articolo 11;
- h) alla disciplina di specifici criteri coerenti con le esigenze territoriali, ulteriori rispetto alla disciplina nazionale, per il riconoscimento della parità scolastica, dell'assegnazione dei contributi destinati alle scuole paritarie e delle funzioni di vigilanza sulla permanenza dei requisiti di riconoscimento;
- i) alla disciplina degli organi collegiali territoriali della scuola, nel rispetto dell'autonomia scolastica;
- l) alla disciplina dell'istruzione degli adulti, della relativa programmazione formativa e dell'organizzazione dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA), nell'ambito della programmazione della rete scolastica regionale, assicurando il raccordo tra il sistema di istruzione degli adulti e il sistema dell'istruzione e formazione professionale in funzione dell'integrazione con la formazione professionale ed in coerenza con il contesto socio economico regionale, fatta salva l'autonomia dei CPIA;
- m) alla disciplina dell'organizzazione delle Fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) per favorire la programmazione dell'offerta formativa, in funzione delle specificità territoriali;
- n) alla costituzione e disciplina del Fondo pluriennale per il Diritto allo Studio Universitario determinato in funzione del fabbisogno di servizi e di strumenti per il conseguimento del pieno successo formativo al fine di rendere disponibili, in modo stabile e coerente con il costo della vita nel territorio regionale, incentivi economici e servizi integrati;
- o) alla costituzione e disciplina del Fondo pluriennale per il Diritto allo Studio Ordinario determinato in funzione del fabbisogno territoriale di servizi essenziali per l'esercizio del diritto allo studio;
- p) alla costituzione e disciplina del Fondo pluriennale per le residenze universitarie determinato in funzione del fabbisogno di servizi e di strumenti per il conseguimento del pieno successo formativo al fine di rendere disponibili in modo stabile incentivi economici e servizi integrati.

Art. 11 – Norme relative al personale dell'Ufficio Scolastico e delle istituzioni scolastiche regionali.

1. Al fine di consentire lo svolgimento delle competenze di cui all'articolo 10, ed in particolare le attività di governo ed organizzazione del sistema scolastico regionale connesse alla funzione programmatrice, sono trasferite alla Regione Lombardia le risorse umane, finanziarie e strumentali dell'Ufficio scolastico regionale e degli Uffici d'Ambito Territoriale, fatta salva la facoltà del relativo personale di permanere nei ruoli dell'Amministrazione scolastica centrale e periferica o di transitare nei ruoli di altra Amministrazione dello Stato, da esercitarsi trascorsi tre anni dal trasferimento delle competenze.
2. Sono trasferiti alla Regione Lombardia i Dirigenti scolastici, per i quali sarà istituito uno specifico ruolo regionale, salva la facoltà di permanere nei ruoli della dirigenza scolastica statale trascorsi tre anni dal trasferimento delle competenze. E' trasferita alla Regione Lombardia la competenza di nominare e attribuire gli incarichi dei Dirigenti degli Uffici d'Ambito Territoriale e dei Dirigenti scolastici che abbiano scelto di rimanere nei ruoli dello Stato
3. Le modalità per il trasferimento delle risorse di cui ai commi 1 e 2 sono definite, d'intesa con la Regione Lombardia, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del comparto scuola. Le procedure di mobilità di detto personale devono essere concluse entro un anno dall'entrata in vigore della legge approvata sulla base della presente Intesa.
4. Al personale trasferito è comunque garantito il mantenimento della posizione retributiva già maturata o l'acquisizione della posizione retributiva eventualmente più favorevole.

5. Contestualmente al trasferimento del personale di cui al comma 3 lo Stato procede alla determinazione del costo storico riferito al trattamento economico complessivo maturato dalle unità di personale all'atto del trasferimento, ivi compresi gli oneri riflessi.
6. Lo Stato e la Regione concordano che il personale docente, educativo ed ATA dell'organico statale, con contratto a tempo indeterminato in servizio presso le istituzioni scolastiche della Lombardia al momento della stipulazione della presente Intesa rimane inserito nei ruoli statali, salva diversa volontà espressa dal personale stesso secondo le procedure di cui al comma 11
7. Con legge regionale, nel rispetto dei principi fondamentali delle leggi dello Stato, la Regione istituisce i ruoli regionali del personale delle istituzioni scolastiche, ove confluisce il personale di nuova assunzione, sia con contratti a tempo determinato che con contratti a tempo indeterminato, il personale statale che, ai sensi delle disposizioni di cui al successivo comma 11, chiede il trasferimento negli stessi.
8. Al personale iscritto nei ruoli regionali si applicano comunque le disposizioni statali in materia di ordinamento civile e di pubblico impiego ed i contratti collettivi nazionali del comparto scuola. Gli istituti e le materie del rapporto di lavoro non riservati dalla legge vigente alla normativa statale in materia di pubblico impiego ed alla contrattazione nazionale del comparto Istruzione e Ricerca, sono disciplinati, sentito il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, da contratti integrativi regionali che garantiscono comunque il trattamento economico previsto dalla contrattazione nazionale di comparto, nonché il rispetto delle qualifiche e del trattamento di previdenza previsto dalle vigenti normative.
9. La Regione Lombardia definisce annualmente il fabbisogno di personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario da inserire nei ruoli regionali, sulla base della dotazione organica complessiva definita a livello nazionale e in considerazione delle quiescenze intervenute tra il personale statale assegnato alle istituzioni scolastiche della Regione Lombardia nonché delle procedure di mobilità extra-regionale intervenute con riferimento al medesimo personale nell'anno precedente.
10. La Regione indice periodicamente procedure concorsuali, sulla base del fabbisogno annuale previsto. Il personale assunto all'esito di dette procedure è iscritto nei ruoli regionali.
11. Per una quota dei posti da inserire nei ruoli regionali, determinata secondo modalità definite con DPCM da adottare di intesa con la Regione Lombardia, è assicurata la possibilità di copertura mediante la mobilità del personale statale assegnato alle istituzioni scolastiche della Lombardia o di altre regioni, che deve avvenire comunque su base volontaria e secondo le ordinarie procedure di mobilità nazionale. Per i Dirigenti scolastici da inserire nei ruoli regionali non è prevista la determinazione di una quota da attribuirsi alla mobilità volontaria.
12. Al personale docente, educativo ed ATA inserito nei ruoli statali assegnato alle istituzioni scolastiche della Lombardia che intende chiedere la mobilità verso altre Regioni continua ad applicarsi la normativa statale vigente sulla mobilità del personale scolastico. E consentito al personale appartenente ai ruoli regionali il trasferimento verso altre sedi nazionali, con modalità che saranno determinate nei provvedimenti attuativi.
13. Agli insegnanti non abilitati appartenenti alla terza fascia delle graduatorie di istituto, assunti a tempo determinato dai Dirigenti scolastici, si applica la disciplina del personale iscritto nel ruolo regionale.
14. Con DPCM, da adottare di intesa con la Regione Lombardia, sono determinate le modalità di quantificazione e trasferimento alla Regione Lombardia, delle risorse finanziarie relative al personale dei ruoli provinciali delle istituzioni scolastiche Lombardia, fermo restando che alla Regione sono garantite complessivamente risorse almeno pari a quelle impegnate dallo Stato per la corresponsione del trattamento economico, maturato

dalle unità di personale all'atto del trasferimento, compresi gli oneri riflessi, spettante al personale statale sostituito dalla Regione con personale iscritto nei propri ruoli.

Art. 12 – Edilizia scolastica.

1. È attribuita alla Regione Lombardia la potestà legislativa con riferimento:

potestà legislativa con riferimento: a) alla costituzione e disciplina del Fondo a) alla costituzione e disciplina del Fondo pluriennale di edilizia scolastica, di pluriennale di edilizia scolastica, di adeguamento degli spazi alla popolazione adeguamento degli spazi alla popolazione scolastica regionale;

scolastica regionale, interventi di b) alla disciplina dei criteri per l'individuazione adeguamento e miglioramento sismico delle dell'effettivo fabbisogno e delle priorità nel strutture scolastiche; rispetto dei criteri definiti a livello nazionale; b) alla disciplina dei criteri per l'individuazione c) alla disciplina della programmazione dell'effettivo fabbisogno e delle priorità nel regionale degli interventi per l'utilizzo delle rispetto dei criteri definiti a livello nazionale; risorse nel rispetto dei criteri di cui alla lettera c) alla disciplina della programmazione b) e nel rispetto del monitoraggio degli regionale degli interventi per l'utilizzo delle interventi ai sensi del D.Lgs. n. 229 del 2011. risorse nel rispetto dei criteri di cui alla lettera b) e nel rispetto del monitoraggio degli interventi ai sensi del D.Lgs. n. 229 del 2011. 2. Al finanziamento delle spese di cui al comma precedente si provvede con le modalità previste all'articolo 6.

[...]

Art. 25 – Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi e allo start up d'impresa.

1. Sono attribuite alla Regione Lombardia le competenze legislative e amministrative in materia di ricerca scientifica e tecnologica – con esclusione della ricerca spaziale e aerospaziale – e di sostegno all'innovazione per i settori produttivi nonché di sviluppo dell'attività d'impresa con riferimento alla programmazione, gestione e monitoraggio degli interventi a favore delle imprese e degli enti di ricerca, nonché al controllo e alla vigilanza su tali interventi.

2. La Regione esercita le competenze di cui al comma 1 riferite alla programmazione attraverso la definizione degli obiettivi, delle priorità di intervento, dei criteri attuativi, delle modalità e delle procedure di intervento a sostegno dello sviluppo dell'attività di impresa, sia in fase di start up che di consolidamento e grow up, della ricerca, dell'innovazione e dello sviluppo dei settori produttivi.

3. Con riferimento alle competenze di cui al comma 1 lo Stato definisce la quota di risorse da assegnare alla Regione Lombardia tenendo conto dei fondi destinati alle agevolazioni alle imprese e agli enti di ricerca lombardi in forma di contributi a fondo perduto, contributi in conto interessi, concessioni di garanzia, finanziamenti agevolati, con le modalità ed i parametri definiti in base a quanto previsto dalla parte generale della presente Intesa.

Art. 26 – Ricerca scientifica e tecnologica nel raccordo con il sistema universitario regionale.

1. Nel rispetto dell'autonomia delle Istituzioni universitarie e degli indirizzi di politica nazionale in materia di istruzione universitaria, la Regione Lombardia concorre:

a) alla disciplina della programmazione universitaria, attraverso sinergie con le Istituzioni universitarie presenti nella Regione per l'istituzione di specifici corsi di studio, al fine di attivare un'offerta integrativa dei

percorsi universitari che favoriscano lo sviluppo tecnologico, economico e sociale coerente con le esigenze espresse dal contesto economico, produttivo e sociale Lombardia;

b) all'utilizzo del sistema di valutazione del sistema ministeriale a livello regionale e alla definizione di rapporti di collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per la partecipazione alle iniziative e ai progetti nazionali;

c) alla costituzione e disciplina del Fondo integrativo pluriennale per la didattica da ripartire tra le Università presenti in Regione anche tenendo conto di quanto riportato alle lettere a) e b);

f) alla disciplina del riconoscimento e della valorizzazione del lavoro di ricerca nel settore privato;

g) alla disciplina dei requisiti, dei criteri e delle modalità per il riconoscimento dell'attività del ricercatore d'impresa.

Intesa prevista dall'art. 116, comma III, della Costituzione

tra il Governo della Repubblica Italiana

e la Regione Emilia-Romagna

Proposta aggiornata al 20 dicembre 2018

[...]

CAPO II

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Alla Regione Emilia-Romagna sono attribuite ulteriori competenze legislative ed amministrative nella materia dell'istruzione, di cui all'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, con le seguenti finalità:
2. garantire una organizzazione della rete scolastica e dell'offerta formativa adeguate alle politiche educative e di welfare regionali attraverso la programmazione della dotazione degli organici e la sua attribuzione alle autonomie scolastiche;
3. garantire in ambito regionale la realizzazione di un sistema unitario e integrato di istruzione secondaria di secondo ciclo e di istruzione e formazione professionale (leFP) che, nel rispetto delle autonomie scolastiche, permetta di sviluppare le competenze dei giovani in coerenza con le opportunità occupazionali del territorio e con le professionalità richieste dalle imprese, assicurando il diritto effettivo dei giovani di scegliere se assolvere il diritto-dovere all'istruzione e formazione nel "*sistema di istruzione*", di competenza statale, o nel "*sistema di istruzione e formazione professionale*" di competenza regionale;
4. qualificare l'offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale in ambito regionale a partire dalla piena valorizzazione dell'autonomia scolastica, nonché garantire un'offerta coerente di percorsi di formazione terziaria non universitaria

- (ITS e IFTS) e corrispondere alla domanda di alte competenze tecniche e tecnologiche del sistema produttivo per incrementare le percentuali dei giovani con istruzione di livello terziario;
5. sostenere e migliorare l'offerta universitaria presente sul territorio regionale attraverso la programmazione e la promozione di percorsi universitari integrativi, diretti a favorire lo sviluppo tecnologico economico e sociale del territorio, e la costituzione di fondi integrativi per la didattica, la ricerca e la terza missione;
 6. rendere effettivo il diritto allo studio scolastico e universitario, mediante appositi incentivi economici e servizi dedicati.
 7. Il riconoscimento delle ulteriori competenze legislative e amministrative avviene nel rispetto dell'autonomia delle università e delle istituzioni scolastiche, nonché delle libertà di insegnamento e di ricerca, secondo quanto disposto dalla Costituzione.

Articolo 2

Competenze legislative e amministrative in materia di organizzazione della rete scolastica e di programmazione dell'offerta di istruzione

1. Alla Regione spetta l'organizzazione della rete scolastica e la programmazione dell'offerta di istruzione regionale, definendo, in linea con gli standard nazionali, la relativa dotazione dell'organico e la sua attribuzione alle autonomie scolastiche, attraverso un Piano pluriennale adottato d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale, fermo restando l'assetto ordinamentale statale dei percorsi di istruzione e la disciplina delle dotazioni organiche.
2. Alla Regione è altresì attribuita la competenza legislativa per la costituzione di un fondo regionale attraverso il quale realizzare l'integrazione dell'organico di cui all'art. 1, comma 69, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, e l'assegnazione di ulteriori posti per dare piena attuazione alle politiche educative e formative regionali. Detti posti sono assegnati, per ciascun anno scolastico, ai sensi della normativa vigente.

Articolo 3

Competenze legislative per la realizzazione di un sistema integrato di istruzione professionale e di istruzione e formazione professionale

1. Alla Regione è attribuita la competenza legislativa a disciplinare, nel rispetto delle competenze statali e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, le modalità organizzative e attuative idonee a realizzare un Sistema unitario e integrato di istruzione professionale e di istruzione e formazione professionale, in conformità al Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, e in coerenza con l'offerta di istruzione regionale, anche attraverso l'utilizzo delle dotazioni organiche aggiuntive a seguito dell'istituzione del fondo regionale di cui al comma 2 dell'articolo precedente.

Articolo 4

Competenze legislative e amministrative in materia di organizzazione delle fondazioni ITS

1. Ferma restando la disciplina in materia di riconoscimento dei titoli di istruzione tecnica superiore e nel rispetto della competenza statale al rilascio dei relativi titoli e fatto salvo quanto previsto dalle regole di gestione finanziaria e contabile, alla Regione è attribuita la competenza a definire l'organizzazione delle fondazioni ITS per lo sviluppo delle relazioni fra autonomie scolastiche e formative, istituzioni universitarie e sistema delle imprese. Alla Regione spetta, altresì, la definizione di specifici *standard* organizzativi e gestionali, anche in relazione al raccordo fra istruzione tecnica superiore e formazione universitaria.

Articolo 5

Competenze in materia di programmazione di un'offerta integrativa di percorsi universitari

1. Nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni universitarie e in coerenza con la programmazione delle Università, ai sensi dell'art. 1-ter del Decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43, alla Regione è attribuita la competenza a programmare, d'intesa con la Conferenza Regione Università, l'attivazione di un'offerta integrativa di percorsi universitari per favorire lo sviluppo tecnologico, economico e sociale del territorio, nel rispetto dei requisiti di sostenibilità dei corsi di studio universitari e della disciplina giuridica sui docenti universitari.
2. A tale fine, spetta alla Regione la costituzione di un Fondo integrativo pluriennale Regionale per la Didattica.
3. Spetta inoltre alla Regione la costituzione di un Fondo integrativo pluriennale Regionale a favore della Ricerca e dello sviluppo della Terza missione.

Articolo 6

Competenze legislative in ordine alla costituzione di un Fondo pluriennale di edilizia scolastica

1. Al fine di rendere disponibili in modo stabile e continuo le risorse necessarie alla programmazione degli interventi di messa in sicurezza, anche sotto il profilo antisismico, di efficientamento energetico del patrimonio edilizio scolastico, nonché al fine di adeguare strutturalmente gli edifici scolastici alle esigenze della programmazione scolastica, nel rispetto delle competenze delle Province, della Città metropolitana e dei Comuni in materia, alla Regione è attribuita competenza legislativa in ordine alla costituzione di un Fondo pluriennale di edilizia scolastica nel quale confluiscono anche le risorse dei fondi nazionali.

Articolo 7

Competenze legislative in materia di diritto allo studio

1. Al fine di rendere disponibili in modo stabile e continuo nel tempo incentivi economici e servizi integrati che favoriscano l'integrazione sociale e la riduzione dell'abbandono scolastico, nonché al fine di programmare stabilmente gli interventi a favore del diritto allo studio universitario, alla Regione è attribuita la competenza legislativa in ordine:
 2. alla costituzione di un Fondo pluriennale regionale per le residenze universitarie;

3. alla costituzione di un Fondo pluriennale per il Diritto allo Studio Scolastico;
4. alla costituzione di un Fondo pluriennale per il Diritto allo Studio Universitario.

In tali Fondi confluiscono anche le risorse nazionali in materia

TITOLO III

«INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE, RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE»

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Alla Regione Emilia-Romagna sono attribuite ulteriori competenze legislative ed amministrative nelle materie del commercio con l'estero, della ricerca scientifica e tecnologica e del sostegno all'innovazione per i settori produttivi, nonché dei rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni, di cui all'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, con le seguenti finalità:
2. promuovere l'internazionalizzazione del sistema produttivo, della ricerca, dell'innovazione e della formazione dell'Emilia-Romagna, al fine di rafforzare l'attrattività e la competitività del territorio nel suo complesso;
3. promuovere l'ecosistema regionale della ricerca e dell'innovazione, rafforzando il sistema della ricerca industriale, il trasferimento tecnologico e la collaborazione tra ricerca e industria, riconducendo ad unitarietà ed integrazione il sistema degli incentivi a tal fine previsti dalla legislazione nazionale e regionale;
4. promuovere l'attrazione di investimenti in stretta relazione con l'*Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE)*, e *Invitalia, l'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa*;
5. rafforzare il raccordo operativo con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nelle materie di interesse comune;
6. predisporre politiche di agevolazione e supporto alle imprese nelle zone montane.